

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

GESTIONE ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

"ART.1 GESTIONE "

L'Acquedotto Comunale viene gestito in economia dell'Amministrazione Comunale

ART.2

Direzione e sorveglianza dei Servizi Tecnici

La Direzione e sorveglianza dei servizi Tecnici è affidata al Personale Tecnico del Comune e/o incaricato il quale dovrà avere sempre libero accesso nei locali e nei terreni in cui si trovano collocate le condutture di acqua potabile ed i contatori installati dal Comune (anche se di proprietà Comunale o privato) per tutte le iscrizioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessari.

ART.3-"CONTENUTO DEL REGOLAMENTO"

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste nel presente regolamento.

ART.4"MODIFICHE"

Le condizioni tutte del presente regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo dal Consiglio Comunale a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, salvo rettifica dell'Autorità provinciale. L'utente che non volesse accettare tali modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a partire dalla fine del trimestre successivo dalla data di domanda di rescissione.

ART.5 "CONTROVERSIE"

Per qualsiasi controversia si riconosce competente per patto espresso "L'Autorità Giudiziaria competente per territorio e gli utenti, agli effetti del presente regolamento dovranno eleggere domicilio legale in Alessandria della Rocca

ART.6-"FIRMA DEL CONTRATTO"

Con la firma del contratto per la concessione di uso dell'acqua potabile, resta implicitamente inteso che l'utente ha preso visione del presente regolamento ed delle ammesse tariffe accettandoli integralmente.

ART.7-"CONCESSIONARIO"

Le forniture saranno esclusivamente concesse direttamente ai proprietari di stabili.

ART.8-"SERVITU"

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi e comunque non Comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitu' di acquedotto.

ART.9-"SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA"

L'Acqua sarà somministrata agli stabili dell'agglomerato urbano esclusivamente con registrazione a contatore, ed alle condizioni di cui al presente regolamento. Per l'erogazione negli stabili extra agglomerato urbano la A.C. provvederà caso per caso all'esame della domanda di concessione. Le spese per le relative opere di allacciamento nel caso in cui questo possa essere acconsentito saranno a totale carico dell'utente. Nel caso di concessione extra urbana per ogni diramazione che sarà stabilita dall'A.C. dovranno essere installati all'inizio della derivazione a cura e spese dei privati un contatore generale prima della diramazione alla cui vigilanza e custodia spetterà agli agenti comunali oltre ai contatori individuali per ogni singola utenza.

ART.10-"DOMANDA"

La domanda di concessione sarà redatta in carta legale ed in essa verranno indicati l'uso al quale l'acqua dovrà servire (domestico od industriale), l'ubicazione esatta dello stabile, la dichiarazione di proprietà dello stesso, il volume dell'acqua richiesto (tenuti presenti i minimi previsti, oltre ai quali il maggiore consumo va pagato con tariffa maggiorata).

PARTE SECONDA

ART.11-"DELLE CONCESSIONI"

L'acqua di massima, è concessa per uso potabile ed igienico per le abitazioni e per i locali di pubblico esercizio.

ART.12.

Le concessioni per usi diversi per quello stabilito dal precedente articolo, sono subordinate alla disponibilità e possibilità di concessioni. Esse possono venire revocate in qualsiasi momento dalla A.C. senza perciò, possa dar luogo a richiesta di danni ed a qualunque altra rivalsa od indennizzo a carico della A.C./

ART.13-"TIPI DI CONCESSIONI"

Le concessioni di acqua potabile possono essere a tipo normale e tipo speciale. Sono concessioni normali quelle per uso domestico, per uso commerciali ed industriali e per gli usi pubblici e privati.

Sono Concessioni speciali quelle fatte ad Enti o Ditte che non abbiano sede fissa permanente nel territorio comunale che siano di temporanea durata.

ART.14-"Contratti"

I contratti sono stipulati a tempo indeterminato e sarà rescisso per disdetta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all'A.C. entro il 31 Ottobre.

"In caso di morte dell'utente, gli eredi e/o i familiari possono presentare la disdetta anche oltre il 31 di Ottobre".

La disdetta avrà decorrenza dal primo gennaio successivo.

ART.15-"CONCESSIONI NORMALI PER USO COMMERCIALE OD INDUSTRIALI"

L'A.C. può a suo insindacabile giudizio consentire delle concessioni a scopo commerciale o industriale.

Tali forniture saranno concesse unicamente al titolare o legale rappresentante della ditta richiedente. La domanda dovrà essere controfirmata dal proprietario dello stabile il quale si obbligherà in tal modo a permettere l'impianto della condotta senza diritto a compenso di alcun genere o a rivalsa per danni ad altro da parte della A.C.

L'A.C. si riserva il diritto di consentire anche delle concessioni per utenze temporanee.

I contratti di natura temporanea si intendono rescissi alla data della scadenza.

ART.16-"FORNITURA D'ACQUA"

a)- La fornitura d'acqua per uso domestico puo' essere concessa esclusivamente a proprietari, enfiteuti od usufruttuari degli immobili.

Nel caso che un edificio appartenga a piu' persone, le concessioni debbono essere tante quante sono gli interessati.

b)- Qualora l'acqua sia richiesta solamente da parte di alcuni proprietari dello stabile, questi sono tenuti a rilevare l'A.C. da qualsiasi molestia o vertenza che dai proprietari condomini darsi a sollevarsi riguardo al passaggio delle condutture.

ART.17- "CONCESSIONI SPECIALI"

Le concessioni speciali saranno di norma stabilite con apposito contratto da stipularsi caso per caso. Per le concessioni temporanee valgono le stesse norme stabilite per le concessioni per uso industriale e commerciale.

ART.18-"TRAPASSO DI PROPRIETA'"

Il trapasso di proprieta' ,per qualsiasi ragione dell'immobile provvisto di acqua potabile, non risolve il contratto se non quando l'utente avra' fatto tempestiva domanda all'A.C. e non avra' saldato ogni suo debito per il consumo dell'acqua o altro a lui imputabile. Fino a tale momento il firmatario del contratto rimane sempre nei confronti dell'A.C. Il subentrante dovra' richiedere la stipulazione di nuovo contratto presentando nuova domanda come di una nuova utenza, con tutte le modalita' di cui al presente regolamento.-

ART.19-"CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO"

In caso di cessazione di industrie o di esercizio causata da fallimento dello utente o per qualsiasi causa, o nel caso di demolizione o distruzione di fabbricato, la concessione si intendera' risolta. Tutto il materiale di proprieta' dell'A.C. dovra' essere riconsegnato alla stessa a spese dell'utente.

ART.20-"ALLACCIAMENTO ABUSIVO"

E' fatto assoluto divieto ad ogni utente di concedere a chicchessia l'allacciamento al proprio impianto idrico anche se a titolo gratuito. Oltre alla sospensione

della fornitura fino a quando l'abusivo allacciamento non venga eliminato, i trasgressori sono passibili di una multa variante da £ 5.000. a £.10.000 a giudizio dell'A.C. e sempre che il fatto non costituisca reato.-

Nel Caso invece di recidiva, l'A.C. si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua per un mese o per casi piu' gravi, di risolvere il contratto.

ART.21-"MODIFICA CONTRATTUALE"

Ogni modifica contrattuale per riduzione o estensione comunque variazione di utenza, dovra' essere richiesta per iscritto all'A.C. che si riserva il diritto insindacabile di congedarlo o meno con esplicita motivazione scritta. Qualora tale variazione venga accordata, dara' luogo ad un nuovo contratto in sostituzione del precedente e decorrent a tutti gli effetti dal giorno della firma del contratto di concessione.

ART.22-"FONTANELLE PUBBLICHE"

Le fontanelle pubbliche sono a getto intermittente e provviste di rubinetto a pulsante.

b)- L'A.C. nel caso di accertare esigenze di comprovata necessita' quali potrebbe essere la diminuita resa delle sorgenti, puo' diminuire il normale afflusso dell'acqua alle fontanelle ed anche sospenderlo nel caso di interruzione dell'esercizio dovuto a forza maggiore.

L'A.C. potra' pure sopprimere qualche fontanella pubblica che si dimostrasse inopportuna ubicata per una regolare distribuzione dell'acqua ai cittadini ed eventualmente spostarla.

c)- E' fatto assoluto divieto di attingere acqua dalle fontanelle per scopo di lucro ed ancora inserirvi collegamenti anche provvisori, per il riempimento di pozzo, cisterne ecc./

d)- Chiunque trasgredisca tale disposizione sara' passibile di una multa variabile da £.50.000 // a £. 100.000 // , sempre che il fatto non costituisca reato, nel qual caso, ferme restando il pagamento della multa , il trasgressore sara' denunciato alle autorita' per i provvedimenti di legge.

ART.23-"DELLE NORME AMMINISTRATIVE"

PARTE TERZA

L'A.C. dopo aver provveduto alla istruzione della pratica, invitera' il concessionario alla stipula del relativo contratto.

L'utente è libero di provvedere alla esecuzione dell'impianto interno con materiale

proprio e con mano d'opera e operai direttamente assunti e all'installazione di apparecchio misuratore del tipo indicato dall'A.C..

Prima dell'attivazione dell'utenza l'impianto dovrà essere collaudato dal personale Tecnico Comunale.

ART.24

L'esecuzione delle opere di presa della condotta comunale all'abitazione dello utente sarà a totale carico dell'utente stesso.

ART.25-"DANNI A TERZI"

Qualora un utente, per particolari condizioni della sua presa, e per eccessivo e non giustificato consumo di acqua o per altro motivo, arrechi volontariamente od involontariamente nocumento e danno al servizio pubblico o ad altri concessionari, l'A.C. potrà prendere tutti i provvedimenti necessari ad eliminare gli inconvenienti constatati e potrà sospendere l'erogazione durante il periodo dei lavori.

ART.26-"SOPRALLUOGHI"

Ogni sopralluogo richiesto dell'utente per la verifica del funzionamento del proprio impianto sarà effettuato da personale dell'ufficio tecnico comunale.

PARTE QUARTA-"DELLE CONTRAVVENZIONI E SANZIONI"

ART.27-"USO DELL'ACQUA"

L'Utente dovrà fruire dell'acqua solo per uso suo esclusivo e pertanto non potrà venderla o cederla anche se a titolo gratuito.

ART.28-"INFRAZIONE"

Nei casi di inadempienza alle norme del presente regolamento, come pure nei casi di alterazione di piombi apposti dall'A.C., spiombature e manomissioni dei suggelli di danni o guasti provocati alla condotta ed ai congegni installati dall'A.C. l'utente incorrerà nella sospensione dell'erogazione dell'acqua, oltre al pagamento del maggiore consumo eventualmente verificatosi nonché al risanamento dei danni, salvo le azioni giuridiche e penali a norma di legge.

ART.29-"NORME IGIENICHE"

- a)- Le condotte adduttrici dell'ACQUA non dovranno avere alcun collegamento, né comunicazioni indirette con condutture di scarico.
- b)- Ogni variazione interna ed ogni rubinetto dovranno essere facilmente controllabili.

c)- Le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe a getto di acqua ed i motori non dovranno avere attacco diretto con i tubi uniti ed allineati dell'acquedotto.

d)- nel caso di eventuali infrazioni ad una qualsiasi delle norme sopra elencate, verra' disposta l'immediata chiusura della presa e l'utente, senza pregiudizio per l'ulteriore sanzione di legge, sara' tenuto al pagamento di una multa di lire 50.000 a f. 500.000

_____ a giudizio dell'A.C.

ART.30

Col perfezionamento dei contratti di abbonamento, l'A.C. provvedera' alla installazione del contatore, le cui spese saranno a totale carico dell'utente.

PARTE QUINTA-"DELLE NORME TECNICHE"

ART.31-"APPARECCHIO DI MISURA"

L'A.C. si riserva di stabilire la posizione piu' opportuna per la posa dell'apparecchio di misura nello stabile da servire e l'utente, occorrendo dovra' permettere la costruzione di una nicchia, secondo le norme dettate dell'A.C./

Il diametro di passaggio del contatore per le utenze domestiche ed industriali, sara' di norma di 3/8 di polliche. Comunque l'A.C. si riserva il diritto di adottare, per i misuratori relativi ai diversi tipi di presa, i diametri che riterra' piu' opportuni.

ART.32 - "CONTATORI"

I contatori saranno acquistati direttamente dall'utente e dovranno essere del tipo indicato dall'A.C.. All'utente spetta il compito di controllarne l'efficienza e provvedere ad informare l'U.T.C. in caso di guasto. Prima della messa in funzione dovranno essere collaudati da personale tecnico Comunale. L'utente non puo' provvedere senza specifica autorizzazione del Comune sistemazione del contatore, per qualsiasi motivo.

L'eventuale infrazione alle predette norme comportera' l'applicazione della penale da £.100.000 a £.1.000.000.

ART.33-"VERBALE DI IMPIOMBATURA"

Prima di porre in esercizio una presa d'acqua verra' fatta regolare consegna allo utente dell'impianto eseguito e regolarmente impiombato. La consegna risultera' da apposito verbale vidimato dall'utente e da un delegato dell'A.C..

Dal detto verbale risultera' lo stato dell'impianto e la lettura iniziale del contatore.

ART.34-"CONTROLLO EROGAZIONE"

La quantita' di acqua derivata dal tubo stradale con apposita presa e condotta, viene somministrata, salvo eccezione, mediante contatore.

In caso di guasto del contatore, il maggiore consumo, oltre al minimo previsto, sara' contabilizzato in base alla media dei maggiori consumi, verificatasi nei due bimestri precedenti, oppure prendendo il dato del corrispondente bimestre dell'acqua precedente, e se cio', risultera' piu' vantaggioso all'utente. Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il bimestre dopo la stipula dell'atto, il presumibile consumo, oltre il minimo stabilito, sara' contabilizzato sulla base della media dei maggiori consumi che si verificassero nei due successivi bimestri e sara' addebitato nel ruolo supplitivo.

ART.35-"LETTURA E VERIFICA DEI CONTATORI"

Le indicazioni dei contatori saranno rilevati di regola ogni quadrimestre.

L'A.C. si riserva il diritto di fare visitare dai suoi agenti sia l'apparecchi di misura che gli impianti in qualunque epoca del giorno.

Il rifiuto a fare eseguire le verifiche e le misure e la lettura dei contatori, dara' diritto all'A.C. di sospendere il deflusso dell'acqua rimandando all'utente l'obbligo del pagamento del canone senza diritto ad alcun compenso per danni eventualmente sofferti. La Constatazione di rifiuto dovra' essere verbalizzata dal delegato dell'A.C.

L'Utente ha l'obbligo di inserire a verbale le ragioni del suo rifiuto e le sue eventuali deduzioni, apponendo la firma sul verbale medesimo.

ART.36-"LETTURA DEI CONTATORI"

In base alle letture rilevate dai contatori, l'A.C. procede al computo del consumo avvenuto nel quadrimestre precedente, per l'accertamento della eventuale erogazione verificatasi oltre il minimo di abbonamento.

ART.37-"VERIFICA DEI CONTATORI"

- a)- L'utente ha sempre il diritto di richiedere che sia verificato dall'A.C. la esattezza della registrazione del contatore.
- b)- Il contatore viene verificato in presenza dell'utente nell'ora e nel giorno stabilito dall'A.C. , è ammesso un errore nelle segnalazioni del contatore in piu' o in meno del 10% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo e diametro dell'apparecchio da provare.
- c)- Nel caso di accertato guasto o difetto del contatore, l'utente provvede a proprie spese alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

ART.38 - CANONE DI UTENZA

Per le utenze domestiche verranno previste 2 tipi di tariffa di cui la prima riguarderà la 1^a residenza dove il nucleo familiare risiede abitualmente mentre le altre saranno considerate residenze secondarie.

Le tariffe verranno pertanto applicate nelle seguenti misure per ogni quadrimestre:

1 ^a RESIDENZA - USO DOMESTICO		USO COMMERCIALE E/O INDUSTRIALE
fine a 50 mc.	£. 15.000	£. 40.000
da 50 a 75 mc.	£. 500	1.200 al mc
oltre 75 mc.	£. 1.000	2.000 al mc

RESIDENZE SECONDARIE	
fine a 10 mc. per quadrimestre	£. 15.000
da 10 a 30 mc.	£. 5.000 mc.
oltre 30 mc.	£. 15.000 mc.

Alle utenze relative a collettività religiose e di importanza sociale saranno in ogni caso applicate le tariffe della 1^a residenza ridotta del (10%).

Sono esenti dal pagamento del canone e dei consumi gli immobili di proprietà comunali adibiti a scopo pubblico, nonché le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

ART.39 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del canone e delle eccedenze si effettuerà quadrimestralmente a mezzo di versamento in C/C postale e/o saranno inviati agli utenti a cura dell'A.C. Qualora il pagamento restasse insoddisfatto per la durata di giorni quindici, l'utente sarà tenuto a pagare una penale nella misura del 10%. - Se trascorsi i quindici giorni il pagamento ancora non venisse effettuato, l'A.C. avrà il diritto a sospendere, sino alla soluzione della vertenza l'erogazione dell'acqua senza bisogno di speciale notifica e decreto dell'autorità Giudiziaria. Se trascorsi 30 gg. il pagamento ancora non venisse effettuato si provvederà alla intimazione del pagamento entro gg. 10 con l'applicazione di una penale aggiuntiva sull'importo dovuto comprensivo della penale del 10% di cui al precedente, pari al 30%. Trascorsi 10 gg. dalla notifica dell'intimazione si provvederà alla sospensione dell'erogazione e revoca della concessione.

ART.40 - CONCESSIONE A TIPO SPECIALE

Per le concessioni a tipo speciale e straordinarie verrà stabilito caso per caso il canone minimo e quello di eccedenza, nonché la durata della concessione.

ART.41

Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per la interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e del serbatoio, da gelo, frane, siccità e cause di forza maggiore, nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per estinzione di incendi.

ART.42 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico degli utenti tutte le spese contrattuali.

ART.43 - CONTRIBUTI PER ALLACCIO

I nuovi utenti dovranno versare nella Cassa Comunale quale contributo per l'allaccio alla rete idrica comunale la somma di £.100.000 per richieste a scopo domestico, industriale e commerciale, oltre le spese previste dal presente regolamento.

ART.44

Se l'utente non provvederà ai sensi dell'art.23 comma e), al versamento della somma quale contributo per l'acquisto e messa in opera del contatore, l'A.C. provvederà alla riscossione mediante ruole straordinarie con l'addebito dell'aggio esattoriale.

ART.45

Sette pena di decadenza, tutti i vigenti contratti di concessione dell'acqua potabile dovranno entro un mese dell'approvazione da parte dell'Organo di Controllo, essere rinnovati in armonia alle disposizioni in esso contenute ed a spese degli utenti. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, che avverrà dopo la restituzione da parte dell'Organo di Controllo.

ART.46

IL PRESENTE REGOLAMENTO ABBROGA QUELLO PRECEDENTE DELIBERATO IL GIORNO 12-8-1962 ATTO N° 38 ESECUTORIO AD OGNI ALTRA DISPOSIZIONE E CONSUETUDINE IN CONTRASTO CON LE NORME SOPRA STABILITE.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO